Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 18 settembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Marittimo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Marittimo » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1951
Registro Marina n. 9, *foglio n.* 214.

(4663)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1951.
Nomina del commissario del Governo e del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, relativa alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;
Visto il proprio decreto 25 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1947, concernente la ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;
Considerato che i componenti dei detti organi sono scaduti di carica, per compiuto quadriennio;
Viste le designazioni del Ministro per l'interno, del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Iginio Mandelli è nominato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 2.

Sono nominati membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie:
il dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, per la presidenza del Consiglio dei Ministri;
il dott. Francesco Tedeschi, designato dal Ministro per l'interno;
il dott. Giuseppe Ventura, designato dal Ministro per il tesoro;
il dott. Edmondo Cobianchi, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1951

DE GASPERI

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1951.
Nomina dei membri della Commissione per le attività di giuoco previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici e i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione predetta;
Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è così composta:

1) Bisogno dott. Alfredo, ispettore generale del Lotto e lotterie, presidente;
2) Cataldi prof. Giuseppe, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;
3) Bilancia dott. Francesco, per il Ministero dell'interno, membro;
4) Mayore avv. Ignazio, per l'Avvocatura generale dello Stato, membro;
5) Bagnoli dott. Urio, per la Corte dei conti, membro;
6) Montefusco dott. Gaetano, per il Ministero dell'agricoltura e foreste, membro;
7) Gaggiotti Vincenzo, per la Ragioneria generale dello Stato, membro;
8) Gioia dott. Giovanni, per il Servizio lotterie, membro;
9) Torre dott. Pietro, per il Servizio concorsi pronostici, con le funzioni anche di segretario, membro;
10) De Nardo dott. Vincenzo, quale esperto, membro;
11) Richard ing. Pietro, quale esperto, membro;
12) Carosi Vincenzo, quale esperto, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 243. — BAGNOLI

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1951.

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato unitamente al regolamento allegato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

~~Roma, addì 1° settembre 1951~~

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1951
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 180. — BAGNOLI

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio

Art. 1.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. esercita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 18 aprile 1951, nonchè dal presente regolamento speciale.

Art. 2.

Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, l'esito di una serie di determinati incontri di calcio, in numero non superiore a 18, dei quali sia previsto lo svolgimento in determinate giornate di gara ufficialmente stabilite. In luogo di incontri di calcio possono essere incluse altre competizioni sportive il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio.

Art. 3.

La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47,50. Il fondo premi è costituito dal 48 % dell'ammontare complessivo delle poste.

La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il Totocalcio.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 2,50.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'Ente gestore normalmente consistenti in fogli composti di almeno tre parti (tagliandi: figlia, spoglio e matrice). Ogni scheda è utilizzabile per la compilazione di tante colonne di pronostici quante corrispondono alle poste consentite dall'apposito bollino di convalida. Le schede stesse sono utilizzabili solo per posta doppia o per posta sestupla.

Sulla prima parte (tagliando-figlia) sono indicati, accoppiati, i nominativi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre o di due competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. A fianco degli accoppiamenti sono lasciati, sulle tre parti della scheda, gli spazi in bianco per l'indicazione chiara e leggibile dei pronostici, a cura del partecipante, con i segni convenzionali e insostituibili di cui appresso, senza correzioni o contraddizioni.

Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1), o la sconfitta (segno convenzionale: 2), o il pareggio (segno convenzionale: X) della squadra o del competitore indicato per primo nell'accoppiamento, nei confronti dell'altra squadra o dell'altro competitore.

Su ogni parte della scheda sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico nonchè la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate in casi eccezionali schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate e pubblicate nel ~~bollettino ufficiale~~ In tal caso il partecipante sarà tenuto ad indicare sulla scheda il numero e la data del concorso.

Le tre parti della scheda all'atto del versamento della posta devono essere individuate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di uno o più bollini composti di tre parti e contrassegnati su ogni parte dal medesimo numero progressivo e stampati in colorazioni diverse a seconda del numero delle poste indicate sul bollino stesso. Fino a consumazione delle scorte esistenti, per ogni giuocata con posta doppia potrà essere utilizzato un bollino verde con la scritta « unitaria ». Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quelli del numero delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna.

Dopo l'applicazione del bollino o dei bollini il ricevitore staccherà la prima parte (tagliando-figlia) della scheda e la consegnerà al partecipante; conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliando-spoglio e matrice), per farle pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

L'Ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi-spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti nell'art. 7.

In determinati casi possono essere distribuite dall'Ente gestore speciali schede munite di un quarto tagliando denominato « pro-memoria » a uso facoltativo del pronosticatore. I ricevitori autorizzati, ove non abbiano la possibilità di applicare direttamente gli appositi bollini su tale scheda speciale, inoltrano quest'ultima alla competente sede di zona o di fiduciario. In tal caso il partecipante può pretendere dal ricevitore la consegna del quarto tagliando suddetto, controfirmato dal ricevitore stesso.

Art. 5.

E' consentita la partecipazione al concorso anche con speciali schede multiple da sistema, intendendosi per « sistema » la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per una o più partite scelte tra quelle alle quali il concorso si riferisce, restando invece im-

mutati, in ogni colonna, i pronostici delle altre partite. L'Ente gestore si riserva la facoltà di stabilire i limiti minimo e massimo delle giuocate consentite con una sola scheda.

La partecipazione al concorso con schede multiple da sistema deve risultare da apposite schede consistenti in fogli composti di tre parti (tagliando-spoglio, matrice e figlia). La serie degli accoppiamenti del concorso è indicata su tali schede, col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore per la giornata di gara nella quale le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel bollettino ufficiale.

Il partecipante deve indicare sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso stesso e, negli appositi riquadri a ciò destinati, deve apporre i segni di pronostico desiderati, stabilendo per ogni evento o uno dei tre pronostici fissi (1 oppure X oppure 2) o una delle tre varianti doppie (1-X oppure 1-2 oppure X-2) o la variante tripla (1-X-2). Le varianti prescelte devono corrispondere a una delle combinazioni autorizzate, indicate nell'apposita tabella stampata sulla scheda multipla da sistema, fermo restando che il partecipante ha la facoltà di invertire l'ordine di scritturazione dei segni di pronostico di ogni variante.

Il partecipante ha la facoltà di riempire anche una quarta parte, denominata « pro-memoria per il giuocatore con scheda multipla da sistema » per il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Ogni scheda multipla da sistema partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti doppie e triple indicate sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste consentite dai bollini che risultano applicati sulla scheda stessa. In caso contrario la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, restando stabilito che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come appresso. Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di pronostico di ogni variante. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta. I singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente. E così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema. Ove debbano essere annullate colonne eccedenti, si considerano tali le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 7.

Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo.

Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione di zona, della quale fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un notaio o un pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario. La Commissione di zona verbalizza l'ammontare delle matrici da custodire, gli estremi di quelle denunciate o accertate come mancanti, assiste alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

Art. 8.

Appresi i risultati degli eventi formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare, mediante l'esame dei tagliandi-spoglio, le schede in cui vi siano colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona.

La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti.

Art. 9.

In ciascuna colonna si consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle colonne vincenti ad una prima o ad una seconda categoria. Sono assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, formanti oggetto del concorso, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso a metà fra le due categorie; le colonne vincenti di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo monte premi. In nessun caso il premio conseguito dalle colonne vincenti in seconda categoria potrà essere superiore a quello delle colonne vincenti in prima categoria; in tale caso le due categorie verranno fuse in una sola. Mancando colonne vincenti in prima categoria (normalmente punti 13) o in seconda (normalmente punti 12) o in entrambe, saranno premiate insieme con le colonne vincenti in seconda o in prima categoria, oppure in categoria unica, quelle che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria (normalmente punti 11).

Qualora in nessuna delle colonne si consegua il punteggio previsto nei comma precedenti, l'ammontare dei premi sarà suddiviso in unica categoria tra tutte quelle in cui sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale esito definitivo e incontestabile delle partite di calcio il risultato conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempre che le reti fatte o subite da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo. Per le altre competizioni deve essere assunto quale esito definitivo e incontestabile il risultato pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso.

Così pure non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, e quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo.

Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia stata data notizia dall'Ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tale caso il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

In sostituzione dei risultati degli eventi non validi, agli effetti del presente articolo sono assunti i risultati degli eventi indicati con la denominazione di pronostici di riserva, normalmente in numero di due, nell'ordine in cui sono disposti sulla scheda.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli eventi validi agli effetti del concorso fosse tale che, pur comprendendosi i pronostici di riserva indicati sulla scheda, non fosse possibile raggiungere il punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nell'ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, oggetto del concorso come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Mancando colonne vincenti di una delle due categorie, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne in cui sia stato realizzato il maggior punteggio. Nel secondo caso (riduzione di due punti) la sola categoria di vincitori sarà costituita dalle colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi oggetto del concorso così ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli eventi non validi fosse tale che nemmeno con l'inclusione dei pronostici di riserva si potesse raggiungere il punteggio necessario a determinare nei ridotti limiti di cui sopra le categorie vincenti del concorso, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne nelle quali sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Art. 10.

Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore, pubblica i risultati del concorso, e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 10.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 10.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giuocate, sono elencati in apposito bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede di zona il tagliando-figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del bollino o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando-figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 100 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il primo martedì successivo alla pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti sul bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale di ricevitoria.

Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art. 7 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrice vincenti, che dovranno essere pubblicate sul bollettino ufficiale.

Art. 11.

E' istituita in Roma, presso la Direzione generale dell'Ente gestore, una Commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un notaio o di un pubblico funzionario che esercita anche funzioni di segretario. Tale Commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle Commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle Commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare sul bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alla decisione dei reclami dovrà essere esercitato in giudizio entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso.

Art. 12.

Le Commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione, alla Commissione centrale prevista nell'art. 11. Le decisioni della Commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tale caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'articolo 11, ultimo comma, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede con i criteri fissati nell'art. 9 al riparto del premio tra i vincitori definitivi, qualora, invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito del giudizio stesso.

Art. 13.

Il pagamento dei premi avviene previo ritiro del tagliando-figlia della scheda vincente, escluso qualsiasi equipollente.

I premi di quota unitaria superiore a L. 100.000 vengono pagati previo ritiro del tagliando-figlia, a favore e a spese del vincitore, il cui nome e cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda. Nei casi di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria inferiore a L. 100.000 vengono pagati, previo ritiro del tagliando-figlia, a favore e a spese dell'esibitore del tagliando stesso, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate sul bollettino ufficiale.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione del premio o dei premi se non ne richiedono, presentando il tagliando-figlia della scheda vincente, il pagamento nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione degli estremi della matrice vincente.

Art. 14.

Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art. 7.

Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando-figlia in suo possesso, esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile o appaia, comunque, alterata o corretta, in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici.

L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di reclamo previsto dall'art. 10.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 15.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopramenzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 10.

Art. 16.

La responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a 20 volte la posta pagata.

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale di cui all'art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di zona.

Il Foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al Totocalcio è quello di Roma, sede dell'Ente gestore.

(4518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1943) Serie E, n. 813, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Baratti Pasquina di Gaudenzio, minore sotto la patria potestà del padre, dom a San Clemente (Forlì), con usufrutto a quest'ultimo col pagamento degli interessi in Forlì.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 10 maggio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 188

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,88	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,95	» Venezia	624,895

Media dei titoli del 18 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,475
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	45,60
Id. 5 % 1935	96,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,175
Id. 5 % 1960	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 30 dicembre 1950, n. 30397, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Sarno dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;
Pagnini prof. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. Cataldo, docente in anatomia patologica e patologia generale veterinaria;
Di Lecce dott. Pellegrino, veterinario condotto.

Segretario:
De Simone dott. Igino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 agosto 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4488)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 15 febbraio 1949, n. 6823, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Giuliani dott. Nicio, vice prefetto.

Componenti:
Saini dott. Italo, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente di clinica medica veterinaria;
Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Pasinati dott. Pio, veterinario condotto.

Segretario:
Privitera dott. Alfio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 agosto 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4489)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 28 febbraio 1951, n. 4487, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Antonucci dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;
Russo prof. dott. Francesco, docente in ostetricia;
Arrigoni prof. dott. Riccardo, docente in patologia medica;
Dal Pozzo dott. Armando, medico condotto.

Segretario:
Di Giulio dott. Gustavo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 agosto 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4533)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Arezzo, in data 28 febbraio 1951, n. 4487, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Grieco dott. Umberto, primo consigliere di prefettura.

Componenti:
Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;
Russo dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;
Pazzagli prof. dott. Raffaello, specialista in ostetricia e ginecologia;
Elisabetta Benvenuti, ostetrica condotta.

Segretario:
Di Giulio dott. Gustavo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 agosto 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4534)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 20 marzo 1951, n. 3711, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Perongini dott. Leopoldo, vice prefetto.

Componenti:
Sica dott. Mario, ispettore generale medico;
Morelli prof. dott. Antonio, docente in clinica e patologia medica;
Perrotti prof. dott. Giuseppe, docente in clinica chirurgica;
De Lorenzo prof. dott. Ferruccio, medico condotto.

Segretario:
Traversa dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 agosto 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4535)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). Circolare 10 settembre 1951.

Sono disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel ruolo del personale d'ordine del Commissariato per il turismo, n. 3 (tre) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'articolo 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito trasmesse dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(4630)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 maggio 1951, numeri 20679 e 20680, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provinvia e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Niella Belbo-San Benedetto Belbo è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Durante Giuseppe, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Niella Belbo-San Benedetto Belbo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 29 agosto 1921.

Il prefetto: GLORIA

(4586)

PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i decreti prefettizi n. 25213 in data 14 aprile 1951, riguardanti, l'uno l'approvazione della graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948, e l'altro l'assegnazione delle condotte alle relative vincitrici;

Veduta la lettera [illegible] corrente con la quale la ostetrica Piccioni Luigia rinun[illegible] condotta del comune di Ripalta Cremasca;

Ritenuto che occorre procedere alla nuova assegnazione della sede rimasta vacante ed avendo all'uopo interpellate le concorrenti che seguono in graduatoria la rinunciataria ed avuta la dichiarazione della ostetrica Zangelmi Ferdinanda che accetta la predetta condotta;

Veduti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Zangelmi Ferdinanda fu Agapito, è dichiarata vincitrice del concorso in narrativa ed assegnata alla condotta del comune di Ripalta Cremasca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e di quello del comune di Ripalta Cremasca.

Cremona, addì 31 agosto 1951

p. *Il prefetto*: RIGUCCI

(4553)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti nn. 9220 e 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia bandito con decreto prefettizio n. 13689, in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Giuseppe Barberio, Augusto Paganelli, Stanislao Davino e Giustiniano Majatico, per la condotta veterinaria del Consorzio di San Giorgio Jonico ed uniti;

Considerato che il dott. Vincenzo D'Adorante ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vincenzo D'Adorante è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio di San Giorgio Jonico ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei comuni di San Giorgio Jonico, Carosino, Faggiano, Monteparano e Roccaforzata.

Taranto, addì 2 settembre 1951

Il prefetto: DE BONIS

(4554)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.